

Alessandro Somma

*Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi:  
le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco*

*1. L'eccezionalità del percorso storico tedesco e l'incomparabilità dell'Olocausto*

È noto che in area tedesca l'unità politica e la modernizzazione economica furono realizzate nella seconda metà dell'Ottocento da uno Stato autoritario. Fino al crollo della dittatura hitleriana ciò indusse ad invocare l'eccezionalità del percorso storico nazionale, e soprattutto a celebrarne la superiorità rispetto ai percorsi intrapresi invece in area francese o inglese<sup>1</sup>. Alla conclusione del secondo conflitto mondiale si moltiplicarono le voci di chi invece sottolineò il potenziale fascista di una modernizzazione realizzata senza la mediazione del meccanismo democratico<sup>2</sup>. Non a caso il fascismo appariva ed appare descrivibile come sistema fondato sull'affossamento del liberalismo politico e sulla contestuale riforma del liberalismo economico classico<sup>3</sup>. Vi fu tuttavia chi intese salvare l'eccezionalità del percorso storico tedesco e che a tal fine alimentò l'immagine della dittatura hitleriana come parentesi nella storia tedesca, la cui portata si voleva oltretutto sminuire attraverso un confronto assolutorio con il sistema di potere staliniano<sup>4</sup>.

Questo uso del passato venne denunciato nel corso degli anni Sessanta del Novecento dai cultori della nuova storia sociale, che poterono sviluppare il loro pensiero anche grazie alla relativa distensione nell'agitato confronto tra le due Germanie. Essi ribadirono che, se pure nella seconda metà dell'Ottocento si erano ottenute importanti conquiste nel campo politico ed economico, ciò era avvenuto con modalità anticipatrici dei

<sup>1</sup> Per una sintesi ad es. H.U. WEHLER, *Politik in der Geschichte*, München 1998, p. 78 e seg.

<sup>2</sup> V.H. GREBING, *Aktuelle Theorien über Faschismus und Konservatorismus*, Stuttgart, 1974, p. 49 e segg.

<sup>3</sup> Cfr. A. SOMMA, *Liberals in camicia nera*, in A. MAZZACANE, A. SOMMA, M. STOLLEIS (a cura di), *Il corporativismo nelle dittature sudeuropee*, Frankfurt M. 2005, p. 63 e segg.

<sup>4</sup> Al proposito C. NATOLI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Stato e società durante il Terzo Reich*, Milano 1993, p. 11 e seg.

successivi drammatici sviluppi della storia tedesca. Lo Stato autoritario aveva infatti preservato una struttura sociale e un sistema di potere preindustriali, termini di riferimento per la costruzione della dittatura nazionalsocialista<sup>5</sup>.

A distanza di un ventennio, il nuovo approccio risultava notevolmente diffuso, e tuttavia non ancora un punto fermo per la comunità scientifica tedesca. Nel corso degli anni Ottanta del Novecento alcuni studiosi, evidentemente interessati a confezionare versioni non conflittuali della storia patria e ad incentivare così la costruzione di un nuovo sentimento nazionale<sup>6</sup>, rilanciarono la teoria della eccezionalità del percorso storico tedesco, utilizzata fra l'altro per superare una sorta di tabù: la tesi della incomparabilità dell'Olocausto<sup>7</sup>. Tesi peraltro diffusa anche fuori dal contesto tedesco, incentrata sull'idea che il genocidio hitleriano sia l'unico della storia ad essere stato privo di natura strumentale<sup>8</sup>.

Nell'attacco alla tesi della incomparabilità si è distinto Ernst Nolte, i cui scritti hanno presentato l'avvento del nazionalsocialismo come una reazione ai successi politici del marxismo leninismo, e collocato i crimini hitleriani sullo stesso piano di quelli imputabili in particolare allo stalinismo<sup>9</sup>. Lungo la stessa linea di pensiero si è collocato anche chi ha esplicitamente riabilitato le teorie sulla eccezionalità del percorso storico tedesco<sup>10</sup>, la cui evocazione si è posta ancora una volta al servizio di una rinnovata lotta, più che al comunismo, alla memoria di esso. Con il risultato che, se da un lato si è affermato di voler ricostruire l'identità nazionale e la memoria storica, dall'altro si è invece finito per alimentare quanto i neoconservatori statunitensi considerano la fine della storia<sup>11</sup>.

Molte sono state le reazioni negative a simili posizioni e tutte hanno sostanzialmente difeso la tesi, ribadita in particolare da Jürgen Habermas, della incomparabilità o almeno dell'unicità dell'Olocausto. Essa soltanto

<sup>5</sup> Cfr. i contributi raccolti in INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE (a cura di), *Totalitarismus und Faschismus*, München 1980.

<sup>6</sup> U. BACKES, E. JESSE, *Totalitarismus und Totalitarismusforschung*, in «Jahrbuch für Extremismus und Demokratie», Bd. 4, 1992, p. 7 e segg.

<sup>7</sup> Su cui fin d'ora W. WIPPERMANN, *Totalitarismustheorien*, Darmstadt 1997, p. 95 e segg.

<sup>8</sup> Citazioni in E. TRAVERSO, *La singolarità storica di Auschwitz*, in M. FLORES (a cura di), *Nazismo, fascismo, comunismo*, Milano 2000, p. 303 e segg.

<sup>9</sup> E. NOLTE, *Il passato che non vuole passare* (1986) in G.E. RUSCONI (a cura di), *Germania: un passato che non passa*, Torino 1987, p. 8 e seg.

<sup>10</sup> Cfr. M. STÜRMER, *Geschichte im geschichtslosem Land* (1986) in R. KÜHNEL (a cura di), *Streit ums Geschichtsbild*, Köln 1987, p. 30 e seg.

<sup>11</sup> È d'obbligo il riferimento a F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano 1992.

costituirebbe un baluardo contro il revisionismo storico ed il riaffacciarsi del nazionalismo<sup>12</sup>. Non intendiamo qui ricostruire i termini di questo vivace e partecipato dibattito, noto come *Historikerstreit*, in gran parte dedicato a riaffermare il carattere incomparabile o unico dell'Olocausto<sup>13</sup>. Intendiamo più semplicemente riflettere sull'idea secondo cui vi sono vicende incomparabili, sostenuta per i crimini nazionalsocialisti, ma in fin dei conti anche, seppure per finalità opposte, per i crimini dello stalinismo<sup>14</sup>.

L'idea in discorso si fonda sulla convinzione, evidentemente ricavata dalla tesi della unicità ed irripetibilità degli accadimenti, che comparare eventi storici implichi necessariamente un loro accostamento dal punto di vista morale<sup>15</sup>. Convinzione decisamente discutibile, in quanto il carattere singolare di un evento può emergere esclusivamente dal raffronto con altri eventi<sup>16</sup>. Ed in quanto proprio la relatività dei valori costituisce un baluardo della ricerca storica, che punta in tal modo, più che a scagionare, a mostrare come chiunque possa divenire complice di scenari screditati<sup>17</sup>.

Più precisamente, chi ricava il carattere singolare di un evento senza ricorrere a raffronti, non rifiuta in verità il ricorso alla comparazione, bensì fa della cattiva comparazione<sup>18</sup>. Tale è ad esempio quella che muove dall'idea secondo cui la mutazione delle società attiene alla loro collocazione lungo un ideale percorso unilineare, individuando la quale è dato ricavare l'obbiettivo tasso di sviluppo o progresso di quelle società. E ciò avviene inevitabilmente quando, affermando l'unicità di una certa esperienza, si disconosce l'irrelevanza delle influenze reciproche tra esperienze, quindi la loro diffusione, punto di vista indispensabile a produrre ricerche al riparo

<sup>12</sup> J. HABERMAS, *Una sorta di risarcimento danni*, in RUSCONI (a cura di), *Germania*, cit., p. 19 e seg. Nello stesso senso H. MOMMSEN, *Nuova coscienza storica e relativizzazione del nazionalsocialismo*, in *Germania*, cit., p. 60.

<sup>13</sup> Fra le tante ricostruzioni H.U. WEHLER, *Le mani sulla storia* (1988), Firenze 1989, in particolare p. 33 e segg.

<sup>14</sup> F. FURET, *Il passato di un'illusione*, 1995, Milano 2000, pp. 404 e 413. Sul punto D. LOSURDO, *Il revisionismo storico*, Roma-Bari 1998<sup>4</sup>, p. 3 e segg. e p. 33 e segg.

<sup>15</sup> Cfr. ad es. G.E. RUSCONI, *Tra memoria e revisione storica*, in ID. (a cura di), *Germania*, cit., p. XLII e seg.

<sup>16</sup> Sul punto U. BACKES et al., *Was heisst 'Historisierung' des Nationalsozialismus?*, in U. BACKES, E. JESSE (a cura di), *Die Schatten der Vergangenheit*, Frankfurt M., 1992, p. 26 e LOSURDO, *Il revisionismo storico*, cit., p. 34 e seg.

<sup>17</sup> J. FRIED, *Eröffnungsrede zum 42. Deutschen Historikertag*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1998, p. 872. Il testo costituisce il discorso di apertura del 42° Congresso degli storici tedeschi, che segnò l'avvio di una riflessione approfondita sulle colpe individuali e collettive degli storici ai tempi del nazionalsocialismo.

<sup>18</sup> In tal senso NATOLI, *Introduzione*, cit., p. 16.

da cedimenti evolucionistici magari inconsapevoli<sup>19</sup>. Con il che i teorici dell'unicità ed irripetibilità degli avvenimenti dovrebbero annoverare, tra le vittime del loro approccio, anche la ricerca storica fondata sui paradigmi diffusionisti<sup>20</sup>.

## 2. La comparazione tra fascismi

In termini più generali, come la comparazione implica un ricorso alla storia, la storia comporta necessariamente l'utilizzo della comparazione<sup>21</sup>, pratica non certo nuova<sup>22</sup> o scarsamente diffusa presso i cultori della disciplina<sup>23</sup>. E, se la ricerca storica non può esimersi dallo storicizzare le esperienze studiate, la comparazione è uno strumento indispensabile a tal fine, mentre non lo è l'affermazione della loro unicità, capace solo di alimentare la costruzione di dimensioni metastoriche<sup>24</sup>.

Con ciò non si vuole evidentemente dire che i raffronti tra eventi storici, e a monte la loro ricostruzione, siano impermeabili rispetto alle tensioni dei loro autori, e soprattutto che la loro incidenza si possa azzerare. Del resto le forzature ideologiche non sono eliminabili, come sembrerebbero ritenere coloro che discorrono della necessità di confezionare indagini storiche conoscitive pure<sup>25</sup>, o che invocano una non meglio definita

---

<sup>19</sup> Sullo scontro tra comparazione evolucionista e diffusionista ad es. A. SOMMA, *Tanto per cambiare*, in «Politica del diritto», 2005, p. 105 e segg.

<sup>20</sup> Cfr. W. SCHIEDER, *Fascismo e nazionalsocialismo nei primi anni trenta*, in A. DEL BOCA et al. (a cura di), *Il regime fascista*, Roma-Bari 1995, p. 46, con specifico riferimento allo studio delle «influenze dirette tra fascismo e nazionalsocialismo».

<sup>21</sup> F. ALBISINNI, *Prospettive per la ricerca storico comparativa*, in «Rivista di storia del diritto contemporaneo», 1977, p. 175. In termini generali, anche H.G. HAUPT e J. KOCKA, *Historischer Vergleich*, in IID. (a cura di), *Geschichte und Vergleich*, Frankfurt M., 1996, p. 9 e segg.

<sup>22</sup> Cfr. ad es. le riflessioni maturate fin dai primi anni di esperienza delle Annales: M. BLOCH, *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, in «Revue de synthèse historique», vol. 46, 1928, p. 16 e segg.

<sup>23</sup> Cfr. tra le altre le panoramiche di N. TRANFAGLIA, *Fascismi e modernizzazione in Europa*, Torino 2001, p. 5 e segg. e H. KAEBLE, *Der historische Vergleich*, Frankfurt M., 1999, in particolare p. 12 e segg.

<sup>24</sup> NATOLI, *Introduzione*, cit., p. 20, valutando criticamente le riflessioni sulla storicizzazione del nazionalsocialismo sviluppate da Martin Broszat.

<sup>25</sup> Con specifico riferimento allo studio del nazionalsocialismo, cfr. ad es. A. GUARINO, *Sine ira et studio*, in «Trucioli di bottega», vol. 8, 2002, p. 13.

«prospettiva non ideologica e politica, e cioè effettivamente storica»<sup>26</sup>. E proprio la storia dei totalitarismi testimonia tutto ciò, caratterizzata come è dallo scontro attorno all'opportunità di accostare o meno, per le più disparate finalità, i regimi fascisti a quelli socialisti<sup>27</sup>. Scontro che ha condotto alcuni a ritenere lo stesso concetto di totalitarismo uno strumento della propaganda anticomunista<sup>28</sup>, o comunque un prodotto della guerra fredda<sup>29</sup>, contrapposto al concetto di fascismo, da altri considerato invece una categoria utile solo ad alimentare l'estremismo di sinistra<sup>30</sup>.

L'immanenza di forzature ideologiche nella ricerca storica è testimoniata in particolare dalla tesi della incomparabilità ed unicità dell'Olocausto, vicenda drammatica cui in particolare i tedeschi guardano comprensibilmente con occhio decisamente inquieto. È infatti a tutti evidente che la tesi possiede una carica direttamente valutativa, prima ancora che immediatamente conoscitiva<sup>31</sup>. Essa deve essere pertanto intesa come affermazione frutto delle peculiarità del dibattito tedesco sul totalitarismo e della carica emotiva che comprensibilmente lo caratterizza<sup>32</sup>, anche per le sue connessioni con l'ulteriore dibattito circa i termini ed i risvolti di una ritenuta perdita o assenza di identità nazionale<sup>33</sup>. L'incomparabilità dell'Olocausto non deve e non può cioè valere come confutazione dell'idea secondo cui «la barbarie non è il monopolio di alcun popolo»<sup>34</sup>.

Risolto in senso affermativo il quesito, o meglio il falso problema, della

<sup>26</sup> R. DE FELICE, *Le interpretazioni del fascismo*, Roma-Bari 1983, p. XX e segg. Cfr. anche ID., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, nuova ed., Torino 1993, p. XXV, in cui si censura l'impostazione 'ideologico-politica' del discorso di Habermas.

<sup>27</sup> Cfr. per tutti D. SCHMIECHEN-ACKERMANN, *Diktaturen im Vergleich*, Darmstadt 2002, pp. 15 e segg. e p. 21 e segg.

<sup>28</sup> Al proposito E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo*, nuova ed., Roma 2008, pp. 13 e 16 e segg.

<sup>29</sup> Cfr. V. MARCHETTI, *Resistenza ebraica, antisemitismo, totalitarismo*, in FLORES (a cura di), *Nazismo, fascismo, comunismo*, cit., p. 259 e segg. e NATOLI, *Introduzione*, cit., p. 11.

<sup>30</sup> Così ad es. H.H. KNÜTTER, *Hat der Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik eine Chance?*, in Bundesministerium des Inneren (a cura di), *Sicherheit in der Demokratie*, Köln 1982, p. 113. Similmente G. PLUM, *Einführung*, in AA.VV., *Totalitarismus und Faschismus*, München 1980, p. 7 e segg.

<sup>31</sup> Spunti utili a tentare una distinzione tra carica valutativa e carica conoscitiva si ricavano da N. TRANFAGLIA, *Un passato scomodo*, Roma-Bari 1996, p. IX e segg. e C. PAVONE, *Negazionismi, rimozioni, revisionismi: storia o politica?*, in E. COLLOTTI (a cura di), *Fascismo e antifascismo*, Roma-Bari 2000, p. 15 e segg.

<sup>32</sup> Ad es. M.L. SALVADORI, *Perché un certo passato possa passare senza che lo si dimentichi*, in «Storia contemporanea», 1988, p. 251.

<sup>33</sup> Su cui ad es. WEHLER, *Le mani sulla storia*, cit., p. 131 e segg.

<sup>34</sup> F. SUDRE, *Existe t-il un ordre public européen?*, in P. TAVERNIER (a cura di), *Quelle Europe pour les droits de l'homme?*, Bruxelles 1996, p. 39 e segg.

opportunità di un confronto tra totalitarismi, occorre chiarire se ed a quali condizioni esso sia proficuo. Dal punto di vista della sua struttura logica, la comparazione è un confronto tra oggetti in riferimento ad una determinata proprietà. Essa è proficua se praticata ricorrendo ad un metodo che, rinunciando ad esaltare il profilo della proprietà degli oggetti, evita di occultarne le caratteristiche peculiari, e di ricavare così in modo artificiale la loro vicinanza. Giacché vi sono sempre punti di contatto tra esperienze diverse, che tuttavia si possono ritenere proficuamente assimilabili solo se proficuamente assimilabile è il contesto in cui esse sono collocate<sup>35</sup>.

È dunque dal punto di vista del metodo utilizzato per la comparazione tra totalitarismi, più che da quello della sua legittimità morale, che occorre criticare la posizione noltiana nella lite tra storici. Essa è ricavata dal raffronto di aspetti isolati delle dittature esaminate, che oltretutto si collocarono entro contesti non assimilabili dal punto di vista del loro sviluppo e della struttura sociale<sup>36</sup>.

Insomma, quella noltiana è una comparazione realizzata ricorrendo ad un metodo scelto ad arte per esaltare le comunanze e comprimere le differenze. E il metodo non viene mai scelto a caso: è selezionato in funzione dei risultati attesi, e comunque è da valutare nelle sue connessioni con i risultati prodotti. È infatti difficile negare che vi sia una corrispondenza biunivoca tra la scarsa attenzione per il contesto, ed il proposito di alimentare nei termini visti la costruzione di un'identità nazionale tedesca.

### *3. L'orientamento tradizionale: protorazzismo italiano e razzismo tedesco*

Secondo una convenzione ora diffusa, si ritiene esservi un razzismo classico di tipo scientifico ed un razzismo nuovo di tipo culturale. Il razzismo scientifico fa riferimento alla «idea di una differenza essenziale, inscritta nella natura stessa dei diversi gruppi umani», e conduce alla credenza secondo cui «le caratteristiche biologiche o somatiche corrisponderebbero a capacità psicologiche e intellettuali». Esso si differenzerebbe in tal modo dalle teorie di tipo protorazzista, che considerano l'ambiente naturale o culturale «responsabile delle differenze che creano le razze», e che pertanto reputano il diverso «suscettibile di essere civilizzato e perfino

<sup>35</sup> Citazioni in A. SOMMA, *Tecniche e valori nella ricerca comparatistica*, Torino 2005, part. p. 42 e segg.

<sup>36</sup> Al proposito J. KOČKA, *Hitler non dovrebbe essere rimosso con Stalin e Polpot* (1986), in RUSCONI (a cura di), *Germania*, cit., p. 52.

di vedere trasformato il suo aspetto fisico»<sup>37</sup>. Il razzismo culturale denuncia invece l'intento di «naturalizzare la cultura, assegnandole gli attributi della natura, della razza nel senso biologico del termine». Esso rivelerebbe il superamento della logica puramente gerarchica tipica del razzismo scientifico, a favore di una logica di differenziazione<sup>38</sup>.

Utilizzeremo i concetti menzionati come punto di riferimento per il raffronto tra razzismo italiano e tedesco. Il tutto precisando che il razzismo non è riducibile alla sola volontà di dominio di un gruppo umano, individuato come razza, sugli altri gruppi umani. Giacché sono razziste anche le dottrine e le pratiche che concernono l'esaltazione di alcune caratteristiche di un certo gruppo umano e con ciò la volontà di selezionare gli individui che lo compongono, ad esempio con politiche demografiche o sanitarie<sup>39</sup>.

Come abbiamo visto, proprio il carattere particolarmente efferato del razzismo nazionalsocialista, inteso soprattutto come antisemitismo, conduce alcuni a rifiutare la possibilità di comparare l'esperienza tedesca con le altre esperienze fasciste. Ciò si dice, paradossalmente, ad esito di un confronto tra le dittature mussoliniana e hitleriana, dal quale emergerebbe che il razzismo di matrice biologica e geopolitica, tipico della seconda, non trova riscontro apprezzabile nella prima, più simile a quanto abbiamo visto essere una forma di protorazzismo<sup>40</sup>.

Queste ricostruzioni fanno evidentemente leva sui discorsi di alcuni protagonisti dell'epoca, che tuttavia necessitano di essere compresi valutando correttamente il contesto in cui sono stati prodotti. Si tratta oltretutto di ricostruzioni contestate alla luce delle difficoltà di individuare, nella teorizzazione come nella realizzazione pratica, criteri utili ad inquadrare il razzismo biologico entro il più generale fenomeno del razzismo o eventualmente del protorazzismo<sup>41</sup>. Anche per questo si sottolinea che i menzionati razzismi scientifico e culturale costituiscono manifestazioni di un medesimo fenomeno, riducibile a vicende prive di un'autonoma identità, esattamente come il menzionato protorazzismo<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> M. WIEVIORKA, *Il razzismo* (1998), Roma-Bari 2000, p. 7 e p. 11.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 23 e segg.

<sup>39</sup> Per tutti W. WIPPERMANN, *War der italienische Faschismus rassistisch?*, in W. RÖHR (a cura di), *Faschismus und Rassismus*, Berlin 1992, p. 113 e segg., il quale distingue in merito tra «völkisches», «soziales» e «sexistisches Rassismus».

<sup>40</sup> K.D. BRACHER, *Il nazionalsocialismo in Germania*, in ID., L. VALIANI (a cura di), *Fascismo e nazionalsocialismo*, Bologna 1986, p. 32.

<sup>41</sup> Ad es. C. NATOLI, *Il fascismo italiano e la persecuzione contro gli ebrei*, in C. RUIZ ZAFON (a cura di), *L'ombra del vento*, Milano 2008, p. 69.

<sup>42</sup> Per tutti A. BURGIO, *Una ipotesi di lavoro per la storia del razzismo italiano*, in ID., L. CASALI (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Bologna 1996, p. 24.

La distinzione tra un razzismo nazionalsocialista ed un razzismo mussoliniano trova tuttavia riscontri anche autorevoli nella letteratura italiana. In tal senso si parla di un razzismo che solo alla fine fu blandamente biologico<sup>43</sup> e che per il resto ebbe in massima parte i caratteri del protorazzismo<sup>44</sup>.

Si tratta di una lettura insostenibile. Il razzismo italiano, se pure non ha assunto i caratteri di un radicato ed efferato antisemitismo, ha inteso affermare la superiorità della cosiddetta razza italiana con metodi non certo coerenti con chi afferma di riconoscersi nel protorazzismo o razzismo spiritualista. Quest'ultimo, nel momento in cui esalta il valore unificante dell'identità culturale, mira a creare le condizioni ambientali e sociali affinché mediante essa si possa giungere ad una inclusione imposta. Il fascismo italiano ha al contrario condotto al genocidio coloniale<sup>45</sup>, e fin dall'inizio ha realizzato forme di pulizia etnica ai danni delle popolazioni slave, vicenda forse meno approfondita dal punto di vista storico, ma non per questo meno rilevante<sup>46</sup>.

Non ci troviamo pertanto di fronte al protorazzismo o al razzismo culturale, bensì ad una forma di razzismo biologico di chi non credette nella possibilità di imporre l'identità culturale e che pertanto progettò e realizzò l'emarginazione o la soppressione del diverso. In alternativa ci troviamo di fronte ad un fenomeno difficilmente distinguibile secondo rigide separazioni, in linea con la rivendicazione del carattere unitario del fenomeno razzista.

#### *4. Il razzismo come fenomeno unitario*

La distinzione tra un razzismo spiritualista italiano ed un razzismo biologico tedesco è fuorviante anche in quanto non è dalle modalità attraverso cui si costruisce la categoria del diverso, bensì dal trattamento riservato al diverso, che si può ricavare la maggiore o minore efferatezza delle

---

<sup>43</sup> DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., p. 359 e segg., dove si precisa: «almeno per l'aspetto discriminazioni e arianizzazioni, la politica razziale fu ben presto il mezzo per far mangiare a quattro ganasce una banda di corrotti».

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 236.

<sup>45</sup> Cfr. ad es. L. CANFORA, *L'olocausto dimenticato*, in JACOBELLI (a cura di), *Il fascismo e gli storici*, cit., p. 36.

<sup>46</sup> Citazioni in WIPPERMANN, *War der italienische Faschismus rassistisch?*, cit., p. 117, con riferimenti alla connotazione razziale del concetto di «slavo comunista».



due forme di razzismo. Tanto più che nelle esperienze italiana e tedesca le due forme di razzismo comparvero sovente affiancate, e furono sempre volte a documentare la superiorità di una razza sulle altre ed a preparare le modalità attraverso cui preservarne la purezza.

Altrimenti detto, il razzismo è un fenomeno unitario, che comprende il protorazzismo, che abbraccia variamente pratiche di segregazione e pratiche di annientamento fisico e sociale, e che si unisce al ricorso all'eugenetica negativa e positiva. E la combinazione dei vari elementi che compongono il fenomeno razzista ebbe a che vedere con il loro essere funzionali a realizzare le finalità di volta in volta privilegiate dalla dittatura ed a produrre discorsi tesi a legittimare quelle finalità.

In tal senso la maggiore enfasi italiana sul razzismo spiritualista non fu dovuta solo ad una avversione verso il razzismo biologico, bensì discese da necessità contingenti e relative al piano interno come al piano esterno. Il razzismo spiritualista meglio si combinava con il proposito di incentivare politiche demografiche quantitative, fondate sul mito nazionalista della razza, espansiva in quanto feconda. Politiche in linea con una concezione spiritualista, alternativa a concezioni ritenute positiviste e materialiste, confezionata su misura per un gruppo umano la cui comune origine doveva prescindere dalla varietà somatica<sup>47</sup>.

È poi il razzismo spiritualista il più utile ispiratore delle politiche coloniali imperialiste tipiche di uno Stato che, non potendo aspirare ad una egemonia esclusivamente militare, fu costretto a ripiegare sulla ricerca di una sorta di egemonia culturale<sup>48</sup>.

Di non poco conto furono poi le limature del discorso e della pratica razzisti, dettate dalla necessità del Ventennio di non alienarsi il favore della Chiesa cattolica. La politica ossessivamente natalista di quest'ultima si coordinava alla perfezione con il proposito fascista di favorire lo sviluppo di una razza numerosa ed espansiva. E del resto proprio la politica coloniale fascista costituì un importante terreno di confronto e collaborazione tra il regime e le gerarchie vaticane<sup>49</sup>. Certo, alla Chiesa cattolica si dovette anche fare delle concessioni: si dovette preferire l'eugenetica negativa all'eugenetica positiva, e si dovette inoltre combinare l'antisemitismo

<sup>47</sup> Ad es. I. MAIocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze 1999, p. 144.

<sup>48</sup> Non a caso l'imperialismo italiano è stato definito, con termine a volte utilizzato per diminuirne artificiosamente la portata, come «imperialismo straccione». Per tutti G. MAIONE, *L'imperialismo straccione*, Bologna 1979.

<sup>49</sup> Cfr. già E. ROSSI, *Il manganello e l'aspersione* (1958), Milano 2000, p. 215 e segg. e G. SALVEMINI, *Stato e Chiesa in Italia*, Milano 1969, p. 412.

con l'antigiudaismo<sup>50</sup>. E tuttavia non vi è chi non veda come si tratti di concessioni che non alterarono la sostanza del discorso razzista: semplicemente determinarono una diversa combinazione delle componenti di un fenomeno che resta unitario.

Tutto ciò viene messo in luce da una comparazione che ricerchi le equivalenze funzionali tra le costruzioni di volta in volta utilizzate, e nel fare ciò valorizzi la dissociazione tra le pratiche discorsive adottate dal potere e i valori alla cui implementazione esse furono destinate. Lo vedremo trattando delle riflessioni italiane sullo Stato e sull'organizzazione corporativa della società<sup>51</sup>.

### *5. Popolo e razza nella concezione nazionalsocialista dello Stato*

La diversa enfasi con cui si discute dello Stato e del popolo costituisce un aspetto su cui le dittature italiana e tedesca sembrano differenziarsi in modo sostanziale.

Il fascismo italiano celebrava lo Stato come entità che «sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo», che non è «razza, né regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpetuata, moltitudine unificata da un'idea, che è volontà di esistenza e di potenza». Tanto che «non è la nazione a generare lo Stato», bensì «la nazione è creata dallo Stato, che dà al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà, e quindi un'effettiva esistenza»<sup>52</sup>. Da ciò la conclusione che solo una forma di razzismo spiritualista poteva dare «al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà e quindi un'effettiva esistenza»<sup>53</sup>.

Diverse le pratiche discorsive utilizzate in area tedesca. Nella letteratura nazionalsocialista si dice infatti che «il popolo è più dello Stato», ente considerato come «il mezzo allo scopo»<sup>54</sup>. Il popolo del resto «è un dato voluto da Dio», e rispetto a popolo «lo Stato non appare che in qualità

<sup>50</sup> Per tutti G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino 2007, p. 45 e segg.

<sup>51</sup> Altri esempi si ricavano dalla controversia attorno al valore del diritto romano: cfr. A. SOMMA, *Da Roma a Washington*, in P.G. MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA, *Le radici comuni del diritto europeo*, Roma 2005, p. 194 e segg.

<sup>52</sup> B. MUSSOLINI, voce *Fascismo - dottrina*, in *Enciclopedia italiana*, vol. 14, Roma 1932, p. 848.

<sup>53</sup> J. EVOLA, *Sulle differenze fra la concezione fascista e nazista dello Stato*, in «Lo Stato», 1941, p. 143, richiamando motti mussoliniani.

<sup>54</sup> H. FRANK, *L'intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in «Lo Stato», 1937, p. 581. Cfr. anche E. NOACK, *Volk, Gesetz und Recht*, in «Deutsches Rechts», 1938, p. 2.

di veste giuridica»<sup>55</sup>. Discende da ciò che il fascismo italiano aveva sottovalutato il problema della razza, o che comunque lo aveva erroneamente considerato in termini più culturali che biologici: «qui si può rinvenire, anche giuridicamente, la più profonda differenza tra le due dottrine»<sup>56</sup>.

Peraltro il diverso costume concettuale delle due dittature non si tradusse in una differenza sul piano funzionale. I riferimenti allo Stato ed al popolo comparvero entrambi all'interno di pratiche discorsive volte ad ottenere esiti assimilabili, differenziandosi sul piano retorico per motivi che attengono al complesso delle esperienze italiana e tedesca.

Si consideri innanzi tutto che, all'epoca in cui venne avviato il confronto tra fascismo italiano e nazionalsocialismo, il primo aveva la necessità di consolidare il potere conquistato, laddove il secondo era ancora prevalentemente impegnato a gettare le basi della dittatura<sup>57</sup>. Peraltro, se «il fascismo è in anticipo su noialtri di dieci anni» e ciò comporta «soluzioni politico sociali difformi», «la direttrice di marcia è comune, è identica»<sup>58</sup>. Semplicemente essa viene sciolta in retoriche incentrate sul tema del popolo o dello Stato, a seconda che la meta sia più o meno vicina<sup>59</sup>.

Nel merito si consideri poi che, all'epoca, il popolo del defunto II Reich tedesco era sparso entro diverse entità statuali non tedesche. Si intuisce agevolmente che, in una simile situazione, era necessario individuare nuove retoriche unificanti e nuovi enti collettivi unificanti<sup>60</sup>. Ed in tale prospettiva la ricostruzione di una identità a partire da dati meramente culturali avrebbe sortito effetti minori di quelli riconducibili all'invocazione di dati di ordine biologico, ed a monte allo sviluppo di una retorica incentrata sul tema del popolo<sup>61</sup>.

Anche per questo, come si annota nella letteratura nazionalsocialista, la rivoluzione mussoliniana aveva potuto conquistare prima lo Stato, per poi arrivare al popolo, mentre quella hitleriana aveva dovuto incamminar-

<sup>55</sup> C.A. EMGE, *La politica legislativa del nazionalsocialismo e le sue realizzazioni*, in Comitato giuridico italo germanico, *Atti del primo convegno*, Roma 1939, p. 214 e p. 221.

<sup>56</sup> C. SCHMITT, *La dottrina del diritto nel fascismo e nel nazionalsocialismo*, in «Lo Stato», 1936, p. 300.

<sup>57</sup> EVOLA, *Sulle differenze*, cit., p. 148.

<sup>58</sup> P.J. GOEBBELS, *Noi tedeschi e il fascismo di Mussolini*, Firenze 1936, p. 95 e seg.

<sup>59</sup> Lo stesso discorso vale per l'avversione nazionalsocialista nei confronti del diritto, su cui soprattutto M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Bd. 3, München 1999, p. 323 e seg.

<sup>60</sup> P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005, p. 76.

<sup>61</sup> J.W. HEDEMANN, *Grundlinien des Personenrechts*, in Bundesarchiv R 61/429, f. 36.

si lungo il percorso inverso<sup>62</sup>.

Decisivo per i riferimenti nazionalsocialisti al popolo fu anche l'interesse a sottolineare la cesura tra il nuovo ed il precedente sistema di potere, contrapposto alla volontà mussoliniana di valorizzare invece gli elementi di continuità. Ciò concerneva tuttavia un diverso modo di dare forme alla dittatura e non anche, o almeno non prevalentemente, un diverso modo di selezionarne i contenuti. Il nazionalsocialismo doveva differenziarsi in modo netto e risoluto dalla precedente esperienza weimeriana, esperimento costituzionale decisamente avanzato<sup>63</sup>. Quest'ultimo era considerato un prodotto del liberalismo democratico e del marxismo, in quanto tale destinato a rendere lo Stato un passivo spettatore di conflitti tra «particolarismi»<sup>64</sup>. Un prodotto che aveva irrimediabilmente pregiudicato la concezione statale tipica del II Reich, considerata non distante «dalla concezione germanica del diritto»<sup>65</sup>.

### *6. Stato e razza nella concezione mussoliniana del popolo*

Diverso l'approccio italiano al tema della continuità con il sistema di potere precedente. Almeno sino alla fine degli anni Trenta del Novecento, quando la rappresentanza politica da suffragistica divenne rappresentanza di interessi<sup>66</sup>, il fascismo si servì della formale continuità con lo Stato liberale e con lo Statuto albertino del 1848, che il tecnicismo esasperato dei cultori del diritto consentiva di utilizzare come fondamento del nuovo ordine<sup>67</sup>.

Del resto, lo Stato prefascista era espressione di una cultura autoritaria ed inoltre ampiamente dedito alla repressione burocratica<sup>68</sup>. Ed era tale anche in quanto aveva elaborato una teoria della sovranità che superava la tradizionale idea della Costituzione come patto fondativo dei rapporti di

---

<sup>62</sup> W. RATH, *Zum deutsch-italienischen Freundschaftsbund*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», 1938, p. 186. Nello stesso senso S. VILLARI, *L'idea dell'impero e l'idea del Reich*, in «Lo Stato», 1941, p. 101.

<sup>63</sup> P. COSTA, *Diritti*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari 2002, p. 55.

<sup>64</sup> G. DAHM, *Deutsches Recht*, Hamburg 1944, p. 194 e segg.

<sup>65</sup> TH. SCHEFFER, *Volk, Staat und Recht*, in «Deutsche Rechtspflege», 1936, p. 308.

<sup>66</sup> Cfr. soprattutto la L. 19 gennaio 1939 n. 129.

<sup>67</sup> Ad es. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, Roma-Bari 1994, p. 374 e segg.

<sup>68</sup> Così N. TRANFAGLIA, *Dallo stato liberale al regime fascista*, II ed., Milano 1975, p. 34 e segg.

potere interni allo Stato, per abbracciare la teoria della sovranità dello Stato persona, ovvero dello «Stato in sé, al di là e prima della Costituzione»<sup>69</sup>.

Così descritto, lo Stato divenne una costruzione che conteneva *in nuce* i principi del totalitarismo, o che comunque poteva esservi facilmente adattata. Vi fu evidentemente chi ritenne che il nuovo ordine non potesse essere legittimato attraverso una mera rilettura delle tradizionali costruzioni pubblicistiche<sup>70</sup>. Tuttavia i più considerarono che le correnti teorie in tema di sovranità statale erano intimamente antidemocratiche. Proprio per questo avevano rifiutato quanto incarnato dalla svolta weimariana, rea di aver «codificato la sovranità popolare» e «l'odiatissimo regime parlamentare, brutalizzato per la prima volta in una disposizione costituzionale rigidamente tassativa»<sup>71</sup>. E una simile lettura era evidentemente compatibile con l'idea fascista secondo cui era compito dello Stato portare a compimento le costruzioni tradizionali<sup>72</sup>, sciogliendo finalmente le individualità e trasmettendo loro un «contenuto nel campo etico, religioso, politico ed economico»<sup>73</sup>.

Giacché lo Stato di cui si parlava durante il Ventennio non era un mero contenitore di identità, bensì un loro selettore, che operava secondo i criteri utilizzati per descrivere i contenuti della razza con toni spiritualistici. Del resto, come sappiamo, «nello Stato fascista» si realizza la comunità nazionale, che è «unità morale, politica ed economica» e soprattutto «organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui»<sup>74</sup>. È uno Stato che attua «la sintesi ideale dei valori materiali e immateriali della stirpe», che «rappresenta la continuità

<sup>69</sup> M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 15, che così motiva «questo insistere quasi ossessivo sul problema della continuità dello Stato».

<sup>70</sup> In particolare C. COSTAMAGNA, *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino 1934, p. 34. Cfr. anche ID., *Stato corporativo*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1926, p. 420.

<sup>71</sup> P. CHIMENTI, *Diritto, Stato, sovranità nella dottrina costituzionale italiana*, in «Archivio giuridico F. SERAFINI», 1927, p. 154. Cfr. anche F. D'ANTONIO, *Su la locuzione Stato di diritto*, in «Rivista di diritto pubblico», I, 1938, p. 214.

<sup>72</sup> A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato*, Roma 1927, p. 18 e seg.: «tutta la scuola giuridica del diritto pubblico» ha «sempre insegnato che la sovranità non è del popolo, ma dello Stato».

<sup>73</sup> *Ibid.*, p. 20.

<sup>74</sup> Dich. I Carta del lavoro. Nella letteratura ad es. G. BORTOLOTTI, *Lo Stato e la dottrina corporativa*, II ed., Bologna 1931, p. 3 e segg. e G. BOTTAI, *Il contenuto economico della carta del lavoro*, in A. TURATI, G. BOTTAI, *La Carta del lavoro illustrata e commentata*, Roma 1929, p. 80.

delle generazioni», e che pertanto consente «l'attuazione dei massimi valori spirituali»<sup>75</sup>. Valori che tuttavia finiscono per essere anche biologici, dal momento che, «tra gli elementi di coesione e di unificazione delle varie generazioni, trovasi una fondamentale unità di razza»<sup>76</sup>. E dal momento che i valori cui si fa riferimento sono la reincarnazione del genio romano, evocato per elencare caratteristiche della stirpe molto vicine a quelle menzionate in ambienti nazionalsocialisti a proposito del popolo.

Si aggiunga che nel fascismo italiano si alludeva sovente al popolo in una accezione diminutiva, in quanto relativa ad interessi e fini privi di proiezione storica, come quelli solitamente fatti valere attraverso il principio della sovranità popolare. Il popolo è infatti semplicemente «una moltitudine», ovvero «la somma o l'aggregato di individui viventi», che può avere fini e interessi contingenti e comunque diversi da quelli della nazione<sup>77</sup>.

Se si considera tutto ciò, si vede come i toni utilizzati in area italiana per discorrere di Stato non siano molto diversi da quelli ricorrenti in area tedesca a proposito del concetto di popolo. I primi risentirono del pensiero nazionalista ed in tal senso conducono necessariamente a fondare l'appartenenza alla comunità su costruzioni statualiste, a loro volta necessariamente coordinate con vicende in senso lato spiritualiste. I secondi furono invece ritagliati su misura per una comunità che voleva essere ugualmente organica, ma che non trova ancora nello Stato, o non vi aveva più trovato, una sponda utile a fondare l'appartenenza su identità esclusive ed escludenti.

A toni diversi non corrisposero tuttavia intenti diversi, dal momento che entrambe le dittature italiana e tedesca, la seconda con prevalenti richiami al popolo, mirano alle medesime politiche imperialiste e soprattutto a demolire la «concezione puramente giuridica della sovranità», rifiutata come «soluzione impersonale del problema del potere»<sup>78</sup>.

I richiami alla razza o a vicende ad essa relative, ricostruite in termini spiritualistici o biologici, mentre connotavano il diverso al fine di emarginarlo o sopprimerlo, costruivano l'identità degli individui chiamati a sottomettersi all'autorità, proprio in virtù della loro appartenenza razziale. E allo stesso modo la retorica sullo Stato o sul popolo, direttamente o impli-

---

<sup>75</sup> G. BOTTAI, *Stato corporativo e democrazia*, in «Lo Stato», 1930, p. 124.

<sup>76</sup> A. SERMONTI, *I principi dello Stato fascista nel sistema del diritto pubblico generale*, in «Rivista di diritto pubblico», I, 1939, p. 362 e seg.

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 362 e seg.

<sup>78</sup> EVOLA, *Sulle differenze fra la concezione fascista e nazista dello Stato*, cit., p. 148. Nella letteratura tedesca ad es. C. SCHMITT, *La categoria del Führer come concetto fondamentale del diritto nazionalsocialista*, in «Lo Stato», 1933, p. 834 e segg.

citamente combinata con il razzismo spiritualista o biologico, riassumeva il senso dell'attacco all'individuo, affermando la sua subordinazione ad una collettività in funzione della quale risolvere il problema della tensione «tra autorità e autonomia individuale»<sup>79</sup>.

Altrimenti detto, il razzismo hitleriano fu l'equivalente dello statalismo mussoliniano nella comune avversione per il modello di rappresentanza politica tipico della «democrazia affaristica e bassamente parlamentare»<sup>80</sup>, fondata sulla mera consistenza numerica di mutevoli maggioranze, che «per loro natura non possono partecipare all'esercizio del potere ed alla emanazione di leggi»<sup>81</sup>.

### *7. Il corporativismo: classe e razza nella riforma fascista del liberalismo economico*

Le differenze tra i richiami italiani allo Stato ed i richiami tedeschi al popolo possono essere ulteriormente relativizzate, se si considera che la letteratura del Ventennio esaltava il corporativismo come la forma di collettivismo più idonea ad annullare la differenza di classe<sup>82</sup>, e quindi ad assolvere ad uno dei principali compiti affidati dalla dottrina nazionalsocialista al razzismo. Se infatti la naturalizzazione del dato storico tipica del razzismo produce identità assolute ed assolutizzanti, ovvero funzionali a definire ordini e gerarchie sociali<sup>83</sup>, l'incitamento alla collaborazione interclassista tra produttori entro le strutture dello Stato corporativo assolse allo stesso compito di disciplinamento. E soprattutto realizzò la funzionalizzazione dei comportamenti individuali in forme assimilabili a quelle contemplate dal pensiero eugenetico<sup>84</sup>, in linea con quanto sembra una sorta di eugenetica economica.

<sup>79</sup> P. DE FRANCISCI, *Idee per un rinnovamento della scienza del diritto*, in «Annuario di diritto comparato», Vol. 15, 1941, p. 8. Cfr. anche SCHMITT, *La dottrina del diritto nel fascismo e nel nazionalsocialismo*, cit., p. 300: «il problema di una organizzazione integrale del potere domina tutte le questioni del diritto pubblico interno».

<sup>80</sup> G.L. CAPOBIANCO, *Lineamenti di Diritto pubblico interno e comparato*, Udine 1936, p. 140.

<sup>81</sup> S. MESSINA, *Die Rechtsgrundlage im autoritären Staat*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», 1938, p. 179.

<sup>82</sup> Per tutti A.J. DE GRAND, *L'Italia fascista e la Germania nazista* (1995), Bologna 1999, p. 24.

<sup>83</sup> Così BURGIO, *Una ipotesi di lavoro*, cit., p. 23.

<sup>84</sup> C. MANTOVANI, *Rigenerare la società*, Soveria Mannelli 2004, p. 263 e seg.

È noto che la valenza collettivista del razzismo lo rende uno strumento attraverso cui, invocando forme di appartenenza incentrate su motivi spiritualistici o biologisti, la coscienza di classe viene rimpiazzata da una sorta di coscienza di popolazione<sup>85</sup>. Questa è del resto una delle funzioni tipicamente attribuite al razzismo, e a monte al nazionalismo, le cui logiche gerarchiche e di differenziazione sono chiamate ad occultare i meccanismi di sfruttamento tipici del liberalismo economico, di quello tradizionale come di quello riformato<sup>86</sup>. Con il risultato che, se da un lato si crea un fondamento per la coesione tra gli appartenenti alla razza eletta, dall'altro si occulta il conflitto di classe evocando il conflitto tra razze, individuando cioè quali razze assumono la funzione ed i compiti della classe subalterna e quali invece quelli della classe dominante.

Ma concentriamoci sui nessi tra razzismo e corporativismo, fenomeno che ebbe una variante fascista, ma che si riconduceva a spinte all'epoca diffuse, tanto quanto il favore per la ricostruzione di una società organica, che valorizzasse la rappresentanza di interessi.

Si suole dire che rispetto alle altre forme di corporativismo, quello fascista avrebbe inteso sciogliere la società nello Stato<sup>87</sup>. Peraltro la matrice statualista del corporativismo fascista è in verità una matrice produttivista. Nel sistema di potere mussoliniano il superamento del conflitto di classe alimentava infatti l'identificazione della «suprema finalità nazionale» con «l'interesse superiore della produzione»<sup>88</sup>, così come l'attribuzione di una «funzione nazionale o sociale» in capo a chi era chiamati a soddisfarlo<sup>89</sup>. In tal senso occorre contrastare l'autodifesa di classe<sup>90</sup> e nel contempo rendersi idealmente tutori delle classi deboli<sup>91</sup>.

<sup>85</sup> Cfr. H. LE BRAS, *Il demone delle origini* (1998), Milano 2001, p. 10.

<sup>86</sup> In termini generali, per tutti, D. PETROSINO, *Razzismi*, Milano 1999, p. 26 e segg. e R. SIEBERT, *Il razzismo*, Roma 2003, p. 106 e segg.

<sup>87</sup> Da ultimo E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo*, Roma 2008, p. 325 e seg. Cfr. però P.G. ZUNINO, *Interpretazione e memoria del fascismo*, Roma-Bari 2000, p. 162, che considera tipica della «cultura cattolica antidemocratica» l'invocazione dell'«unità dello Stato e della società».

<sup>88</sup> C. COSTAMAGNA, *Linee del diritto privato del fascismo*, in «Lo Stato», 1937, p. 18. Sul punto ad es. cfr. CASTRONOVO, *Il potere economico e il fascismo*, in G. GUAZZA (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, p. 67 e L. ORNAGHI, *Stato e corporazione*, Milano 1984, p. 119 e segg.

<sup>89</sup> L. MOSSA, *Modernismo giuridico e diritto privato*, in ID., *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze 1935, p. 50 e seg.

<sup>90</sup> Innanzitutto con il divieto di serrata e sciopero, di cui agli artt. 502 e segg. cod. pen. Cfr., ad es., C. SALTELLI, E. ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico pratico del nuovo codice penale*, II ed., vol. 4, Torino 1940, p. 15 e segg.

<sup>91</sup> M. D'AMELIO, *Sulla protezione giuridica delle classi deboli*, in «Rivista di diritto pub-



Sono, questi, motivi coltivati in seno al pensiero nazionalista, che anche in tema di corporativismo si conferma come l'anima più influente nel fascismo mussoliniano. È del resto Alfredo Rocco a prevedere, fin dal secondo decennio del Novecento, quali saranno i compiti che qualificheranno il corporativismo fascista<sup>92</sup>. Rocco attribuiva al corporativismo una funzione che ben si coordinava con quella assoluta dall'imperialismo e dal colonialismo nell'ambito di un'economia nazionalista. La «nazione» fu da lui descritta come una società «i cui componenti sono vincolati dalla coscienza di una comune origine etnica», così come «dalla solidarietà dei loro interessi di stirpe»<sup>93</sup>. Ed un simile vincolo conduceva naturalmente al rafforzamento della «lotta incessante che la nazione italiana deve sostenere nel mondo per tutelare gli interessi della razza italiana»<sup>94</sup>.

Nel solco di queste premesse, il corporativismo fascista doveva informare l'intero sistema delle relazioni private in senso produttivista: doveva divenire uno dei principali strumenti di disciplinamento utilizzati dal potere fascista, nella sua essenza di biopotere.

Infatti il corporativismo non era solo il modo per realizzare la rappresentanza integrale degli interessi della produzione, quindi una formula da applicare unicamente ai rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, o tra «capitalisti lavoratori» e «capitalisti imprenditori»<sup>95</sup> o ancora tra «cittadini produttori»<sup>96</sup>. Il corporativismo voleva ridisegnare i rapporti proprietari, discutendo di una «proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica»<sup>97</sup>. Intendeva poi condizionare i comportamenti dei partecipanti alle relazioni di mercato, promuovendo la «restrizione dell'efficacia del dogma della volontà», necessaria a potenziare il «principio di solidarietà o di socialità»<sup>98</sup>, e realizzando

blico», I, 1936, p. 5 e segg.

<sup>92</sup> A. ROCCO, *Il congresso nazionalista di Roma* (1919), in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. 2, Milano 1938, p. 478 e seg.

<sup>93</sup> ID., *Economia liberale, economia socialista ed economia nazionale* (1914), in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. 1, cit., p. 43.

<sup>94</sup> ID., *Che cosa è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti* (1914), in ID., *Scritti e discorsi politici*, ult. cit., p. 70 e p. 85.

<sup>95</sup> G. BOTTAI, *Giustizia sociale corporativa*, in «Critica fascista», 1934, p. 381 e seg.

<sup>96</sup> ID., *Stato corporativo e democrazia*, cit., p. 127.

<sup>97</sup> B. MUSSOLINI, *Sulla legge delle corporazioni* (1934), in ID., *Lo Stato corporativo*, Firenze 1936, p. 33 e segg.

<sup>98</sup> *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi alla Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei codici*, in «Foro italiano», IV, 1940, c. 23. Nello stesso senso A. ASQUINI, *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, in «Rivista di diritto commerciale», I, 1941, p. 430 e seg e M. D'AMELIO, *Linee fondamentali della riforma*, Roma 1943, p. 45 e seg.

l'alleanza tra produttori e consumatori<sup>99</sup>. E anche il diritto di famiglia risentì della logica corporativa e della sua matrice produttivista, attento come fu a «preparare il futuro fascista e lavoratore»<sup>100</sup>.

Che il corporativismo mussoliniano dovesse assolvere a molti tra i compiti affidati al razzismo nazionalsocialista, lo ricaviamo anche dallo scarso peso che il primo ha assunto nella dittatura hitleriana.

Anche il programma del partito nazionalsocialista alludeva alla «formazione di camere corporative professionali, per l'esecuzione nei singoli stati federali delle leggi quadro emanate dal Reich»<sup>101</sup>. E dopo la presa del potere si avviarono discussioni circa la costruzione di un «ordinamento corporativo»<sup>102</sup>. Tuttavia il regime riformò il diritto delle relazioni industriali istituendo una rete di fiduciari del lavoro (*Treuhänder der Arbeit*<sup>103</sup>), organi dipendenti dall'esecutivo, incaricati di esercitare un controllo sui rapporti patrimoniali e non patrimoniali fra datori di lavoro e lavoratori, chiamati a collaborare per il «raggiungimento degli scopi dell'impresa e per il bene comune del popolo e dello Stato»<sup>104</sup>.

Fu lo stesso potere politico nazionalsocialista a presentare la soluzione adottata come alternativa al corporativismo. Quest'ultimo venne infatti considerato una sorta di evoluzione rispetto ai meccanismi liberali di governo del conflitto tra classi, che finivano per trovare una rinnovata sintesi, e non un superamento, entro lo Stato fascista, incapace di valorizzare

<sup>99</sup> Come prefigurato dall'art. 10 L. 5 febbraio 1934, n. 163 in tema di «costituzione e funzioni delle corporazioni», che investì le corporazioni del compito di stabilire i prezzi «per le prestazioni e i servizi economici» e per «i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio». Cfr. comunque MUSSOLINI, *Sulla legge delle corporazioni*, cit., p. 34 e seg., il quale precisa: «la massa anonima, non essendo inquadrata in apposite organizzazioni, deve essere tutelata dall'organo che rappresenta la collettività dei cittadini», cioè dallo «Stato».

<sup>100</sup> G. PENSO, *L'obbligo di educare ed istruire la prole secondo il sentimento nazionale fascista*, in «Rivista di diritto pubblico», 1941, p. 140.

<sup>101</sup> Punto 25.

<sup>102</sup> F. ERMARTH, *La costruzione di un ordinamento corporativo in Germania*, in «Lo Stato», 1933, p. 737 e segg.

<sup>103</sup> Ad es. T. RAMM, *Nazismo e diritto del lavoro*, in «Politica del diritto», 1970, p. 108 e seg. e T. MAYER-MALY, *Nationalsozialismus und Arbeitsrecht*, in «Recht der Arbeit», 1989, p. 235. Nella letteratura nazionalsocialista: W. MANSFELD, *Die Ordnung der nationalen Arbeit*, München 1934, p. 27 e segg.

<sup>104</sup> Cfr. il *Gesetz über Treuhänder der Arbeit* del 19 maggio 1933 e il *Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit* del 20 gennaio 1934. Al proposito W. MANSFELD, *Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934*, in «Deutsches Arbeitsrecht», 1934, p. 33 e segg. e Graf von der Goltz, *Die Treuhänder der Arbeit nach dem 30. April 1934*, in «Deutsches Arbeitsrecht», 1934, p. 97 e segg.

il popolo come motore della costruzione del nuovo ordine<sup>105</sup>.

Di qui la minore enfasi italiana sulla connotazione della comunità nazionale in senso razziale, peraltro recuperata nelle pieghe della retorica sul corporativismo. Il quale non a caso ha assolto soprattutto al compito di ottenere una «disciplinata irregimentazione dell'esercito del lavoro»<sup>106</sup>: ha mantenuto la pace sociale ed il controllo sul sistema salariale, conformemente a quanto è stato ritenuto un aspetto etico del corporativismo<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> Ad es. K. LOHMANN, *Buchbesprechung*, in «Deutsche Juristenzeitung», 1935, p. 362 e T. GERSTENMEIER, *Wesen und Gehalte des Nationalsozialismus und des Faschismus als zeitgenössische Staatsideen und Staatsgestaltungen*, Diss. Heidelberg 1937, p. 93 e segg.

<sup>106</sup> P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1963, p. 53.

<sup>107</sup> Ad es. F. MAROI, *Diritto civile e fascismo*, in «Archivio giuridico F. Serafini», 1935, p. 15 e segg.



PARTE SECONDA  
LE LEZIONI PER IL FUTURO

